



Comune di Soriano Nel Cimino  
Provincia di Viterbo



**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 32 del 23-03-2020**

**OGGETTO:** OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**DATO ATTO** che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

**VISTO** il DPCM 01/03/2020

**VISTO** il DPCM 04/03/2020

**VISTO** il DPCM 08/03/2020

**VISTO** il DPCM 09/03/2020

**VISTO** il DPCM 11/03/2020

**VISTO** il DPCM 22/03/2020

**VISTA** L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020 e del 17.03.2020;

**PRESO ATTO** del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**RILEVATA** l'urgenza d'intervenire al fine di rafforzare le misure di vigilanza sanitaria adottate per prevenire, e contenere la diffusione della malattia infettiva COVID -19 assumendo, al contempo, ulteriori iniziative atte

**PRESO ATTO** che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a rimuovere comportamenti da parte dei cittadini contrari al contenimento del contagio nonostante le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie di limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità;

**RILEVATO** che nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino si è registrato il diffondersi oltremisura ed in modo incontrollabile delle attività sportive e motorie così come dell'utilizzo degli animali d'affezione

per effettuare passeggiate;

**OSSERVATO** che tale fenomeno produce un pericolo di assembramento e di impossibilità di mantenere adeguatamente e costantemente il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, con conseguente pericolo di ulteriore diffusione del contagio;

**DATO ATTO** che quanto sopra ammettano l'adozione di azioni in virtù dell'eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**RITENUTO**, pertanto; indispensabile ed inderogabile disporre per tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di cani l'obbligo di accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 150 metri di distanza dalla propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve;

**RITENUTO**, altresì; per le motivazioni di cui sopra di disporre la chiusura dei Cimiteri Comunali del Capoluogo e della Frazione di Chia, dei Parchi Pubblici della "Mandria" sito in Via Alcide De Gasperi e "Tira Baci" sito in Via Achille Grandi;

**RILEVATA**, inoltre, la necessità di uniformare l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 17 e 18 marzo 2020 dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e per i giorni festivi dalle ore 8,30 alle ore 15,00

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

**SI DA ATTO** che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020,nr.30 del 18.03.2020 e nr. 31 del 20.03.2020;

#### **RICORDA**

Fermo restando quanto contenuto nei suddetti DPCM, Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e le Ordinanze Sindacali sopra richiamate

**A seguito dell'emanazione del DPCM del 22.03.2020:**

**Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3aprile2020**

#### **Le chiusure: riepilogo**

- Fino al prossimo 3 aprile 2020:
  - Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elenco di codici ATECO "ammessi"), che eventualmente potrà essere modificato con altri decreti;
  - Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  - Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art.1, punto7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentivare ferie, sospese le attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
  - Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art.87 del decreto legge18/2020;
  - Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20marzo2020.

**NB- le imprese Le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa**

## la spedizione della merce in giacenza.

### Vietato spostarsi da un comune all'altro:

- .. È vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- .. Di conseguenza, all'articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 le parole "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;

### Ulteriori eccezioni: cosa resta consentito

- .. Restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto di Viterbo, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei procedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- .. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- .. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- .. È consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- .. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- .. Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

### Attività Artigianali di riparazione domiciliare:

E' consentito l'intervento di riparazione presso il domicilio per guasti elettrici, idraulici ed elettrodomestici.

- .. Queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- .. Per i soggetti in quarantena presso il proprio domicilio, queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- .. Per i casi confermati COVID-19 in isolamento domiciliare dovrà essere contattato l'ASL nr. 800118800 o il numero 1500 o le forze dell'ordine

### Chiarimenti sul trasporto di animali

.. Con particolare riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche, questi potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali. Ad esempio: rientro nel luogo usuale di detenzione; spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie;

.. sono, invece, espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludica ricreative e per addestramento degli stessi;

.. nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.

Tutte le movimentazioni devono ovviamente essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente.

### **SI RICORDA, INOLTRE,**

che rimangono vigenti le disposizioni impartite con l'ordinanza sindacale nr.31 del 20 marzo 2020, e nello specifico:

1. **E' VIETATO** svolgere qualsiasi attività motoria e pratica sportiva all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;
2. **E' VIETATO** accompagnare cani o qualsiasi altro animale d'affezione ad una distanza superiore a 150 ml. dalla propria abitazione e per il tempo strettamente necessario; e muniti tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni.
3. **E' VIETATO** effettuare acquisti di beni di prima necessità in un numero superiore a 1 (uno) componente a nucleo familiare presso gli esercizi autorizzati alla vendita come da allegato 1 DPCM 11.03.2020;
4. **DI UNIFORMARE** l'orario di apertura e chiusura al pubblico per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2010 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio;
5. **E' FATTO OBBLIGO** che l'attesa per l'ingresso agli esercizi commerciali sia effettuata secondo la modalità della cosiddetta "fila indiana" con il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 ml, agevolando, inoltre, il deflusso delle persone dallo stesso esercizio commerciale;
6. **LE ATTIVITA' AGRICOLE** sono consentite sole se necessarie e per i casi di alimentazione degli animali di allevamento o di affezione se ricoverati presso l'appezzamento agricolo. In ogni caso è fatto obbligo della compilazione dell'autocertificazione. Le forze dell'ordine accerteranno la veridicità e valuteranno la effettiva necessità;

### **ORDINA**

L'immediata chiusura di tutti i bagni pubblici sul territorio comunale al fine di preservare le condizioni igienico sanitarie ed incarica la Società Soriano Multiservizi srl in liquidazione alla esecuzione della presente ordinanza;

### **DISPONE**

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sorianonelcimino.vt.it](http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it);

### **AVVERTE**

La mancata osservanza delle disposizioni sopra riportate comporterà le conseguenze sanzionatorie

previste dall'art.650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

**SI FA PRESENTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al Comando Stazione

Al Comando Stazione

Al Comando Polizia

Soriano nel Cimino, 23-03-2020

**IL SINDACO**  
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005